

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore

avv. Daniela Iuri, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 22.07.2026, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/a (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti, la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 09/2025-2026 del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. STEFANUCCI Gianluca e della società SS San Giovanni ASD

Il deferimento. La Procura Federale, con atto ritualmente notificato agli interessati, a conclusione delle indagini sollecitate dalla Corte Sportiva d'Appello all'esito della definizione del procedimento CS-19/2025-2026 (in C.U. n. 71 del 10.02.2026 del Comitato Regionale FVG), ha inteso deferire dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:

1) il sig. Gianluca STEFANUCCI per rispondere della violazione dell'art. 4, co. 1, e dell'art. 28, co. 1, CGS "per avere lo stesso, in data 29.11.2025, al termine della gara S.S. San Giovanni A.S.D. – C.S.D. Zarja A.S.D. valevole per il girone A del campionato Under 19 Juniores Provinciali, proferito all'indirizzo del calciatore avversario sig. A.R. la seguente testuale espressione: "[omissis]"; nonché ancora per avere lo stesso rivolto ai sostenitori della squadra ospite espressioni del seguente testuale tenore, muovendo al contempo le mani in un gesto esplicito teso a simulare un atto sessuale orale: "[omissis]";

2) la società S.S. San Giovanni A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, co. 2, CGS "per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Gianluca STEFANUCCI, così come descritti nel precedente capo di incolpazione".

La convocazione, il dibattimento e le conclusioni. Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all'uopo l'udienza del 22.07.2026. Né il sig. STEFANUCCI, né la società S.S. San Giovanni A.S.D. hanno inteso depositare memorie difensive. All'udienza del 22.07.2026, all'ora fissata per la convocazione, sono risultati presenti: il dott. Luca Ricatto ed il dott. Claudio Cerroni (quest'ultimo in collegamento da remoto) quali rappresentanti della Procura Federale; il sig. STEFANUCCI personalmente ed il sig. Spartaco VENTURA, presidente della società S.S. San Giovanni A.S.D.

Preso atto della indisponibilità di addivenire alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 127 CGS è stato quindi aperto il dibattimento. La discussione è stata condotta nel più ampio rispetto del principio del contraddittorio. La Procura Federale ha inteso richiamarsi, sostanzialmente, alle argomentazioni svolte in sede di deferimento. Il sig. VENTURA, intervenuto nella discussione, ha rilevato l'eccessività delle contestazioni (non essendosi trattato di una partita accesa ed avendo, comunque, il pubblico ospite precedentemente offeso i calciatori della squadra di casa) ed il fatto che, in sede di indagini, è stata ascoltata una parte soltanto. Il sig. STEFANUCCI, da parte sua, ha rimarcato come la contestazione si basi unicamente sulle dichiarazioni di tesserati di una parte soltanto, richiamandosi, per il resto, alle dichiarazioni rilasciate, al tempo, in sede di indagine.

All'esito della discussione, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

la Procura Federale, in accoglimento del deferimento, ha richiesto, per il sig. STEFANUCCI, 14 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali; per la società S.S. San Giovanni A.S.D. la sanzione di Euro 1.500,00 di ammenda.

Il sig. STEFANUCCI e la società S.S. San Giovanni A.S.D. hanno richiesto il proscioglimento dagli addebiti rispettivamente ascritti.

La motivazione. E' principio consolidato nell'ordinamento settoriale sportivo quello secondo cui "*il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito*" (CFA, Sez.

III, n. 68/2021-2022). Tale principio, ampiamente condiviso (ed applicato) dal Tribunale Federale Territoriale, necessita tuttavia, al di là del richiamo definitorio, di una adeguata specificazione in ordine alle sue concrete ricadute applicative.

Ed invero, il principio probatorio del “più probabile che non” deve essere declinato, operativamente, in una duplice attività di analisi, costituita: (i) da una prima valutazione di natura selettiva (finalizzata ad eliminare, dal novero delle ipotesi possibili, quelle meno probabili) e (ii) da un successivo vaglio, tra le ipotesi più probabili, di quella che tra esse – secondo un ragionamento di tipo inferenziale – abbia ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente.

In un siffatto contesto, attesa l’impredicabilità di una aritmetica dei valori probatori, si rende necessario valutare, nel caso di deposizioni dai contenuti contrapposti, tanto la credibilità soggettiva dei dichiaranti (i.e.: l’attendibilità delle deposizioni), quanto l’oggettiva verosimiglianza del loro racconto, dovendosi considerare, ove sussistenti, anche altri indici esterni e/o indiretti che, al riguardo, possano assumere rilevanza. Il tutto nell’ottica di una valutazione complessiva (e non già parziale) del quadro probatorio disponibile.

Un tanto premesso, si rileva che, nel caso di specie, la Procura Federale ha inteso deferire il sig. STEFANUCCI (e, per conseguente responsabilità oggettiva, la società S.S. San Giovanni A.S.D.) in relazione a **due episodi** occorsi in occasione della medesima gara, ossia: l’aver apostrofato un calciatore avversario con un’espressione dai contenuti discriminatori e l’aver indirizzato, al pubblico presente sugli spalti, un gesto becero e volgare, accompagnato da altre espressioni discriminatorie ed insultanti.

Quanto al primo episodio, la Procura Federale, in sede di deferimento e, parimenti, in sede di dibattimento, ha evidenziato come la sottesa ricostruzione fattuale trovi conferma nelle dichiarazioni rese dal calciatore avversario (A.R.) cui l’espressione discriminatoria sarebbe stata indirizzata, nonché – con piena congruenza – nelle dichiarazioni rese dal sig. SUSSAN e dal sig. ZOBEC (rispettivamente dirigente ed allenatore della società C.S.D. Zarja A.S.D.). In sede di indagine, la Procura federale ha assunto anche la testimonianza del sig. POSSEGA (calciatore tesserato per la società C.S.D. Zarja A.S.D.), il quale ha riferito sull’episodio in disamina.

Per quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate dalle persone sentite, il sig. STEFANUCCI avrebbe “ripetuto più volte” (cfr. dichiarazione POSSEGA), “gridando” (cfr. dichiarazione ZOBEC), l’espressione discriminatoria nei confronti del calciatore avversario A.R., a distanza di uno o massimo due metri dal Direttore di gara (cfr. dichiarazioni, tutte concordi sul punto, dei sig.ri SUSSAN, ZOBEC e POSSEGA). E’ da rilevarsi, al riguardo, che il Direttore di gara stava certamente valutando con attenzione quanto andava accadendo in quel frangente, posto che egli ha assunto provvedimenti nei confronti del calciatore A.R. della società C.S.D. Zarja A.S.D. (già oggetto di valutazione da parte della Corte Sportiva d’Appello Territoriale; cfr. CS-19/2025-2026), riportando precisamente a referto la condotta tenuta, nell’occasione, dallo stesso A.R.

Nella valutazione del materiale probatorio disponibile, il Tribunale Federale Territoriale non può esimersi dall’evidenziare, preliminarmente, che l’attività d’indagine svolta con riferimento all’episodio in disamina pare in qualche misura incompleta, non essendo stato sentito, ad esempio, nessun tesserato della società SS San Giovanni A.S.D. (al di là dello stesso sig. STEFANUCCI), benché – come emerso nel procedimento definito dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale (sopra richiamato) – risultassero presenti, al momento dei fatti, diversi calciatori della predetta società. Né il Tribunale Federale Territoriale può sostituirsi alla Procura Federale nella individuazione delle fonti di prova, posto che, come è stato osservato, è l’organo procedente a dover indicare, nell’atto di deferimento, i fatti accaduti, le norme violate e le fonti di prova relative (cfr. art. 125 CGS) “considerata anche la peculiare posizione della Procura Federale, organo inquirente e requirente, e, come tale, soggetto tecnico tenuto alla conoscenza esatta delle norme da proporre all’attenzione del decidente” (CFA, 0071/CFA/2021-2022).

Ciò posto, è da intendersi che le versioni dei fatti rese dal calciatore A.R. e dal sig. STEFANUCCI, opposte tra loro, debbano trovare reciproca elisione, in ragione dei potenziali interessi che le sorreggono. In particolare, è da rilevarsi come il calciatore A.R., nel sopra richiamato procedimento, abbia negato veridicità a delle circostanze di fatto compiutamente riportate a referto dal Direttore di gara, rendendo conseguentemente dubbia la propria attendibilità. Con riferimento alle dichiarazioni rese dal sig. SUSSAN e dal sig. ZOBEC, si rileva che gli stessi (confermando quanto per l’innanzi dichiarato) hanno negato – tutte e nuovamente – le circostanze di fatto su cui si è fondata la

decisione assunta dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale nei confronti del calciatore A.R., basata sulle chiare evidenze del referto arbitrale. La negazione di tali circostanze, in un momento in cui non sussisteva più alcun interesse alla discolta, non depone, evidentemente, per la piena credibilità delle persone che hanno reso le relative dichiarazioni. Si rileva, per inciso, che il giudizio sulla attendibilità delle deposizioni in commento sarebbe stato ben diverso ove le persone sentite (*recte*: nuovamente sentite dopo la definizione del procedimento a carico del calciatore A.R.) avessero ammesso quanto pacificamente emerso in quell'ambito. Ma così non è stato.

In un siffatto contesto, rimane dirimente, a parere del Tribunale Federale Territoriale, quanto *non* rilevato dal Direttore di gara, "convitato di pietra" nella fase di indagine. Ed invero, dovendosi avere riguardo – nella valutazione delle dichiarazioni delle persone sentite (della cui dubbia attendibilità già si è detto) – anche agli indici esterni e/o indiretti che possano assumere rilevanza, ci si chiede come possa essere possibile che lo stesso Direttore di gara, posizionato alla distanza di un metro o massimo due dalle persone coinvolte, non abbia potuto sentire il sig. STEFANUCCI gridare più volte (così è stato detto) l'espressione discriminatoria all'indirizzo del calciatore A.R., in un momento in cui egli stava valutando compiutamente quanto andava accadendo, tanto da assumere un provvedimento disciplinare nei confronti del solo A.R. e da riportare nel dettaglio, a supplemento di referto, la condotta di quest'ultimo, senza nulla dire con riguardo alla condotta tenuta dal sig. STEFANUCCI.

Se considerata alla luce di quanto sopra riportato, l'ipotesi fattuale che sorregge l'atto di deferimento non pare raggiungere quel livello di probabilità richiesto dall'ordinamento sportivo per dare dimostrata la commissione dell'illecito. Ciò anche per il fatto che detta ipotesi, ove confrontata con l'ipotesi antagonista (quella del non detto, suffragata, nel caso di specie, dalla condotta tenuta dal Direttore di gara), pare del tutto recessiva o, comunque, non certo prevalente. Non si può ritenere provato, quindi, il fatto che sorregge il primo episodio su cui il deferimento si fonda, dovendosi ribadire, comunque, che la gravità della sanzione ad esso correlata avrebbe imposto una attività di indagine certamente più estesa e completa.

Quanto al secondo episodio, la Procura Federale, in sede di deferimento, si richiama alle dichiarazioni rese dal calciatore A.R. (il quale riferisce di espressioni discriminatorie rivolte dal sig. STEFANUCCI agli spettatori presenti in tribuna, e di gesti sessisti ad essi indirizzati) e dal calciatore POSSEGA (il quale attribuisce al sig. STEFANUCCI solo i predetti gesti). I sig.ri SUSSAN e ZOBEC nulla sono in grado di riferire direttamente al riguardo, avendo dichiarato – il primo – di aver avuto notizia dell'episodio dalla moglie, presente sugli spalti, ed il secondo di non aver udito o visto nulla. Quanto alla attendibilità del calciatore A.R. già si è detto. Lo stesso, per altro, in sede di udienza dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello nel corso del procedimento che lo ha interessato (documento agli atti) ha dichiarato che il calciatore STEFANUCCI aveva rivolto dei "gesti volgari a tutta la tribuna" e non già delle espressioni discriminatorie. La stessa versione è presente anche nell'atto di reclamo avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nei confronti dello stesso calciatore A.R. all'esito della gara (documento agli atti), ove le "gravi offese lesive della minoranza linguistica" sono ricondotte, genericamente, ai "giocatori avversari". Anche il sig. POSSEGA conferma tale ricostruzione, attribuendo al sig. STEFANUCCI il solo compimento di gesti volgari, ma non le espressioni discriminatorie (rimanendo queste attribuite, genericamente, ad un "gruppo di calciatori avversari" non meglio identificati).

Agli atti è stata acquisita anche una dichiarazione scritta (e sottoscritta da circa quaranta persone) proveniente, per quanto in essa è dato leggere, da "famiglie, sostenitori donne e uomini nonché simpatizzanti dei giocatori Zarja under 19", indirizzata al presidente della società C.S.D. Zarja A.S.D. a mezzo della quale si dà atto che, al termine della gara, il sig. STEFANUCCI (individuato come "portiere titolare n. 1 del San Giovanni") si sarebbe reso protagonista di un gesto oltraggioso rivolto ai sostenitori della squadra avversaria e che, in questo contesto, "taluni giocatori del San Giovanni" avrebbero offeso il pubblico ospite con frasi ingiuriose ed espressioni discriminatorie per ragioni di etnia. In genere, quindi, non vi è prova del fatto che il sig. STEFANUCCI abbia rivolto al pubblico presente sugli spalti delle espressioni discriminatorie, posto che – in disparte l'estemporanea dichiarazione di A.R. – tali espressioni risulterebbero attribuibili, a tutto voler concedere, a dei calciatori della società S.S. San Giovanni A.S.D. non precisamente identificabili.

Per contro, quanto al gesto indirizzato al pubblico della formazione avversaria, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal calciatore POSSEGA e volendosi attribuire una qualche rilevanza ad una dichiarazione comunque sottoscritta da circa quaranta persone (i cui cognomi sono riconducibili, in

parte, ai calciatori della società C.S.D. Zarja A.S.D.) è da intendersi provata, secondo il richiamato criterio del “più probabile che non”, la condotta ascritta al sig. STEFANUCCI. Quest'ultimo, per altro, ha dichiarato di essersi effettivamente recato, al termine della gara, in prossimità della rete metallica che divide il campo di gioco dalla tribuna (seppure, a dire del sig. STEFANUCCI, solo per salutare i propri genitori) e l'episodio pare del tutto in linea con la temperie di fine gara, particolarmente tesa e connotata da accesi scambi verbali tra i componenti delle due squadre. Per inciso, si rileva che l'atteggiamento tenuto in udienza dal sig. STEFANUCCI – il quale si è limitato a richiamare quanto al tempo dichiarato agli organi inquirenti (*i.e.*: una mera ed asettica negazione dei fatti) senza contribuire a far chiarezza, come pure avrebbe potuto, rispetto a ciò che si assume accaduto – non ha certo giovato alla definizione della sua posizione.

Per essere stato rivolto, indistintamente, alle persone presenti tra il pubblico, non pare potersi attribuire al gesto in parola una natura discriminatoria, non essendo possibile individuare quell'intento limitativo della dignità e della libertà personale che connota – con riferimento ad uno o più specifici destinatari – la condotta sanzionata dall'art. 28, co. 1, CGS. Rimane il fatto che detto gesto, becero e volgare, rimane ugualmente sanzionabile ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, risultando del tutto contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono connotare ogni rapporto (anche quello con il pubblico) comunque riferibile all'attività sportiva.

In relazione a quanto emerso, pare congrua la sanzione, da irrogarsi in capo al sig. STEFANUCCI, di 4 (quattro) giornate di squalifica, posta, comunque, la gravità del gesto e la reazione scatenata.

Il comportamento posto in essere dal sig. STEFANUCCI è atto ad involgere, in tutta conseguenza, la responsabilità oggettiva della società S.S. San Giovanni A.S.D. ai sensi dell'art. 6, co. 2, CGS. Avuto riguardo alle condotte, disciplinarmente rilevanti, poste in essere dal sig. STEFANUCCI, il Tribunale Federale Territoriale ritiene congruo irrogare, alla predetta società, la sanzione dell'ammenda di Euro 400,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD:

- quanto al sig. STEFANUCCI Gianluca, ritenuta la parziale fondatezza del deferimento, gli irroga la sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica, da scontare nel campionato di competenza;
- quanto alla società SS San Giovanni ASD, le irroga la sanzione della ammenda di euro 400,00.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2, CGS, pubblici senza indugio la decisione e, ai sensi dell'art. 51, co. 4, CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

Il presidente, avv. Luca De Pauli

Il relatore, avv. Nadir Plasenzotti

Il segretario, dott. Francesco Poiana